

DELIBERAZIONE 16 SETTEMBRE 2025

415/2025/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA REN 154 S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 327483166

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1353^a riunione del 16 settembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), ai sensi della deliberazione 5 agosto 2025, 402/2025/A, opera, a far data dal 10 agosto 2025, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com), *ratione temporis* vigente;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 10 luglio 2024, 279/2024/E/eel recante "Decisione del reclamo presentato da Dienergia S.r.l., nei confronti di e-distribuzione S.p.A. relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 381612390" (di seguito: deliberazione 279/2024/E/eel);

- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota (prot. Autorità 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 18 marzo 2025 (prot. Autorità 19192 del 19 marzo 2025), REN 154 S.r.l. (di seguito: REN o reclamante), ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione o gestore) la mancata modifica del preventivo per la connessione relativo a un impianto fotovoltaico da realizzare nel Comune di Castellaneta (TA), relativo alla pratica di connessione avente codice di rintracciabilità 327483166;
2. con nota del 26 marzo 2025 (prot. 21147), l'Autorità ha chiesto al reclamante di integrare il reclamo, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della Disciplina;
3. con nota del 26 marzo 2025 (prot. Autorità 21245 del 27 marzo 2025), il reclamante ha trasmesso la documentazione richiesta;
4. con nota del 3 aprile 2025 (prot. 23338), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. con nota del 28 aprile 2025 (prot. Autorità 29323 del 28 aprile 2025), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
6. con nota del 30 aprile 2025 (prot. Autorità 30305 del 2 maggio 2025), il reclamante ha replicato alla memoria del gestore;
7. in data 4 agosto 2025, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

8. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l'articolo 7, comma 7.1, che disciplina il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione;
 - b) l'articolo 7, comma 7.2, secondo cui, tra l'altro, il preventivo per la connessione deve avere validità pari a 45 (quarantacinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del medesimo richiedente, del medesimo preventivo per la connessione;
 - c) l'articolo 7, comma 7.5, secondo cui, tra l'altro, il richiedente può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo per la connessione entro il termine di cui al comma 7.2 del TICA. Il gestore di rete, entro le medesime tempistiche di cui al comma 7.1 del TICA a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo per la connessione, elabora un nuovo preventivo per la connessione o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo per la connessione. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto ad

evidenziare le motivazioni. Le tempistiche per l'accettazione del preventivo per la connessione entro quanto previsto dal comma 7.2 del TICA, pena la decadenza, decorrono, in alternativa:

- dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, del nuovo preventivo per la connessione completo elaborato dal gestore di rete;
 - dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, del primo preventivo per la connessione qualora il gestore di rete ne rifiuti la modifica. In questo caso l'intervallo di tempo intercorso tra la data di invio della richiesta di modifica del preventivo per la connessione e la data di ricevimento, da parte del richiedente, del diniego del gestore di rete non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo per l'accettazione del primo preventivo per la connessione;
- d) l'articolo 7, comma 7.6, secondo cui, qualora il richiedente intenda accettare il preventivo per la connessione, invia al gestore di rete, entro il termine di validità di cui al comma 7.2 del TICA, una comunicazione di accettazione del preventivo per la connessione, corredata dai documenti e dalle informazioni previsti dal medesimo comma 7.6 del TICA;
- e) l'articolo 7, comma 7.8, secondo cui, tra l'altro, il preventivo per la connessione accettato può essere modificato nei casi in cui la modifica del preventivo per la connessione non comporta alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale.

Nel primo caso:

- il richiedente, all'atto della richiesta di modifica del preventivo per la connessione, versa al gestore di rete un corrispettivo pari alla metà di quello definito dal comma 6.6 del TICA;
- il gestore di rete, entro le medesime tempistiche di cui al comma 7.1 del TICA a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo per la connessione, aggiorna il preventivo per la connessione senza ulteriori oneri per il richiedente.

Nel secondo caso:

- se la richiesta di modifica è presentata dal richiedente, si applica quanto previsto dal comma 7.5 del TICA;
 - se la richiesta di modifica è presentata dal gestore di rete, la modifica del preventivo per la connessione è effettuata dal gestore di rete a titolo gratuito e il corrispettivo per la connessione è ricalcolato sulla base della nuova Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), secondo quanto previsto dall'articolo 12 del TICA nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento e dall'articolo 13 del TICA in tutti gli altri casi. Per le suddette finalità il gestore di rete invia la nuova STMG completa di tutte le informazioni previste dall'articolo 8 del TICA;
- f) l'articolo 7, comma 7.8^{ter}, secondo cui il richiedente, per ogni singola richiesta di connessione, può complessivamente presentare, anche nell'ambito di una

sola istanza, non più di due richieste di modifica del preventivo per la connessione ai sensi dei commi 7.5 e 7.8 del TICA, indipendentemente dal tipo di modifica richiesta. Sono fatti salvi i casi in cui la richiesta di modifica del preventivo per la connessione sia avanzata dal gestore di rete, i casi in cui la richiesta di modifica sia conseguente a imposizioni derivanti dall'iter autorizzativo ovvero da atti normativi (anche di carattere regionale) opportunamente documentati e i casi di riduzione della potenza in immissione di cui al comma 40.7 del TICA;

- g) l'articolo 7, comma 7.8^{quater}, secondo cui le richieste di modifica del preventivo per la connessione relative a interventi sull'impianto di produzione che non ne alterino la configurazione inserita nel sistema GAUDÌ o sull'impianto elettrico dell'utente e che non comportino interventi del gestore di rete sul punto di connessione o sulla rete esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete, non rientrano nel limite complessivo di cui al comma 7.8^{ter} del TICA e non comportano il pagamento di alcun corrispettivo;
- h) l'articolo 9, comma 9.3, secondo cui, tra l'altro, entro 90 (novanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) validato dal gestore di rete, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. In tale dichiarazione il richiedente comunica al gestore di rete il tipo di iter autorizzativo seguito, nonché gli estremi e i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non sia inviata al gestore di rete entro le medesime tempistiche, al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal richiedente, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al medesimo comma 9.3 del TICA. In caso contrario il preventivo per la connessione decade;
- i) l'articolo 40, comma 40.7, secondo cui nei casi in cui il richiedente intenda ridurre la potenza in immissione richiesta:
 - qualora la riduzione della potenza in immissione richiesta sia al più pari al minimo tra il 10% della potenza precedentemente richiesta in immissione e 100 kW, tale riduzione non si configura come una modifica del preventivo per la connessione. Il richiedente ne dà evidenza al gestore di rete entro la data di completamento dell'impianto di produzione. Nei casi in cui l'impianto di rete per la connessione non sia realizzato in proprio, entro 2 (due) mesi dalla data di attivazione della connessione, il gestore di

rete restituisce al richiedente la differenza tra il corrispettivo per la connessione versato e il corrispettivo per la connessione ricalcolato a seguito della riduzione della potenza in immissione richiesta. Nei casi di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, il gestore di rete, ai fini dell'applicazione dei commi 16.6 e 30.6 del TICA, tiene conto del corrispettivo per la connessione ricalcolato a seguito della riduzione della potenza in immissione richiesta;

- in tutti gli altri casi, il richiedente è tenuto a richiedere una modifica del preventivo per la connessione secondo quanto previsto dai commi 7.5, 7.8, 19.5 e 19.8 del TICA;
- j) l'articolo 40, comma 40.11, secondo cui i gestori di rete formalizzano tempestivamente al richiedente la decadenza della pratica di connessione esplicitandone le motivazioni e dandone comunicazione con modalità che ne attestino l'avvenuto ricevimento. I gestori di rete procedono a liberare la potenza disponibile in relazione alle pratiche di connessione decadute entro 15 (quindici) giorni dalla data di decadenza.

QUADRO FATTUALE:

9. In data 8 aprile 2022, il reclamante ha presentato al gestore la richiesta di connessione alla rete di un impianto di produzione fotovoltaico da ubicarsi nel Comune di Castellaneta (TA), avente le seguenti caratteristiche:
 - Potenza in immissione richiesta (art. 1.1, dd) del TICA): 8.000 kW
 - Potenza nominale dell'impianto di produzione: 8.000 kW
 - Potenza ai fini della connessione (art. 1.1, z) del TICA): 8.000 kW
10. in data 26 luglio 2022, il gestore ha emesso il preventivo di connessione contraddistinto con il codice di rintracciabilità n. 327483166;
11. in data 15 settembre 2022, il reclamante ha presentato una prima richiesta di modifica della soluzione tecnica precedentemente elaborata, individuando un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi quale riferimento per la determinazione della nuova STMG e riducendo il valore della potenza in immissione richiesta;
12. in data 12 dicembre 2022, il gestore ha provveduto alla pubblicazione del nuovo preventivo;
13. in data 15 febbraio 2023, il reclamante ha accettato il preventivo così modificato;
14. in data 27 giugno 2023, il reclamante ha presentato una seconda richiesta di modifica, volta alla riduzione della potenza in immissione di 101 kW (da 6.000 kW a 5.899 kW);
15. in data 20 settembre 2023, il gestore ha pubblicato il nuovo preventivo aggiornato al valore di potenza in immissione richiesto dal reclamante, riducendo sia la potenza in immissione richiesta (art. 1.1, dd) del TICA) che la potenza ai fini della connessione (art. 1.1, z del TICA) a 5.899 kW;
16. in data 22 novembre 2023, il reclamante ha accettato il preventivo così modificato;

17. in data 2 aprile 2024, il reclamante ha presentato una terza richiesta di modifica, chiedendo un'ulteriore riduzione della potenza in immissione pari a 110 kW (da 5.899 kW a 5.789 kW);
18. in data 28 giugno 2024, il gestore ha provveduto alla pubblicazione del nuovo preventivo, riducendo la potenza in immissione richiesta (art. 1.1, dd) del TICA) a 5.798 kW ed innalzando al contempo il valore della potenza ai fini della connessione (art. 1.1, z del TICA) a 6.000 kW;
19. in data 26 agosto 2024, il reclamante ha caricato sul Portale Produttori una nota, per segnalare che *“l’aumento del valore della potenza ai fini della connessione da 5.899 kW a 6.000 kW riportato nel Preventivo di connessione avente prot. ED-20-06-2024-P6701541 non è da addebitarsi ad una richiesta di modifica in aumento fatta da REN 154 S.r.l. e quindi la nuova STMG nel suo complesso costituisce comunque un caso di riduzione di potenza in immissione di cui al comma 40, comma 7 del TICA”*;
20. in data 29 agosto 2024, il reclamante ha accettato il preventivo così modificato;
21. in data 8 gennaio 2025, il reclamante ha presentato una quarta richiesta di modifica del preventivo avente ad oggetto la modifica delle particelle catastali interessate dal progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
22. in data 10 gennaio 2025, il gestore ha sollecitato il reclamante ad inviare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la richiesta di avvio dell'iter autorizzativo, ai sensi dell'art. 9 del TICA, avvertendolo che *“in caso di mancato adempimento al suddetto obbligo nel termine sopra indicato, si procederà all’annullamento della pratica di connessione ai sensi dell’art 9 del TICA.”*;
23. in data 22 gennaio 2025, il gestore ha rigettato la quarta richiesta di modifica del preventivo, in quanto le modifiche richieste risultavano eccedere i limiti previsti dall'art. 7, comma 8ter del TICA;
24. in data 31 gennaio 2025, il reclamante ha presentato reclamo al gestore chiedendo *“di confermare che le richieste di riduzione della potenza prevista dal preventivo di connessione di cui in premessa sono tutte riconducibili nell'alveo dell'art. 40 comma 7 del TICA con riferimento alla disciplina applicabile alle richieste di modifica finalizzate ad una riduzione della potenza in immissione e che, quindi, non debbano essere conteggiate ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 7, comma 8-ter del TICA.”*;
25. in data 3 marzo 2025, il gestore, ai sensi dell'art. 40, comma 11 del TICA, ha comunicato a REN la decadenza del preventivo di connessione contraddistinto con il codice di rintracciabilità n. 327483166, *“in quanto non è stata inviata la comunicazione attestante l'avvio dell'iter autorizzativo relativo al procedimento unico di cui al decreto legislativo n. 387/2003 entro il termine indicato con comunicazione in data 10/01/2025”*;
26. indi REN ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

27. Il reclamante ritiene che *“la condotta tenuta da e-distribuzione S.p.A. si pone in contrasto con le norme del TICA che regolano le richieste di modifica del preventivo di connessione alla rete elettrica nazionale.”*;
28. in particolare, REN sostiene di avere *“trasMESSO a e-distribuzione due richieste di modifica del preventivo di connessione per ridurre la potenza di immissione prevista dal preventivo di connessione di 101 kW ciascuna”* e che *“Tali fattispecie non possono quindi essere ricondotte nella lettera a) dell’art. 40, comma 7 del TICA – che si riferisce alle riduzioni della potenza in immissione “al più pari al minimo tra il 10% della potenza precedentemente richiesta in immissione e 100 kW” - ma rientrano a pieno titolo nell’ambito applicativo della lettera b) della medesima norma.”*;
29. ad avviso del reclamante *“Non si può quindi ritenere che REN 154 S.r.l., a seguito della trasmissione delle due richieste di modifica in riduzione di cui alle premesse, si sia imbattuta nel limite sancito dall’art. 7, comma 8-ter del TICA.”*;
30. il reclamante ribadisce che *“in base al combinato disposto dell’art.40, comma 7 e dell’art. 7, comma 8-ter del TICA, il richiedente può ottenere una modifica in riduzione della potenza in immissione prevista dal preventivo di connessione senza limitazione alcuna in ordine al numero di richieste di modifica che possono essere trasmesse al gestore di rete.”*;
31. secondo REN, *“l’art. 40, comma 7 del TICA opera una distinzione solo ed esclusivamente in ordine alla disciplina applicabile con riguardo alle modalità, con cui il richiedente deve comunicare al gestore di rete la richiesta di modifica in riduzione della potenza”*;
32. il reclamante ritiene che *“L’art. 7, comma 8-ter del TICA, invece, nel prevedere che “il richiedente, per ogni singola richiesta di connessione, può complessivamente presentare, anche nell’ambito di una sola istanza, non più di due richieste di modifica del preventivo ai sensi dei commi 7.5 e 7.8, indipendentemente dal tipo di modifica richiesta. Sono fatti salvi i casi [...] di riduzione della potenza in immissione di cui al comma 40.7”*; *“non effettua alcun distinguo in relazione alla modifica richiesta per ridurre la potenza di immissione poiché non vi è alcun richiamo alla distinzione di cui alla lettera a) e alla lettera b) dell’art. 40, comma 7 del TICA”*;
33. REN sostiene che quest’ultima norma *“infatti, ha il solo e unico scopo di diversificare le modalità, le tempistiche e le condizioni economiche con le quali la diversa entità della riduzione è regolata: - senza oneri e senza richiesta di emissione di un nuovo preventivo per la fattispecie di cui alla lettera a) al costo di una richiesta di modifica e con emissione di un nuovo preventivo da richiedersi secondo le modalità degli articoli 7, comma 5 e 7, comma 8 del TICA per la fattispecie di cui alla lettera b)”*;
34. pertanto, il reclamante chiede all’Autorità di *“accertare e dichiarare che le richieste di riduzione della potenza prevista dal preventivo di connessione di cui in premessa non devono essere conteggiate ai fini del raggiungimento del limite di*

cui all'art. 7, comma 8-ter del TICA per i motivi sopra addotti e, per l'effetto, ordinare a e-distribuzione di procedere alla richiesta modifica del preventivo di connessione con conseguente revoca della comunicazione di decadenza del preventivo di connessione contraddistinto con il codice di rintracciabilità n. 327483166.”.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

35. Il gestore, *“in merito al richiamo all'art. 40.7 del TICA”*, precisa *“che l'applicabilità della disposizione è subordinata al rispetto di due requisiti essenziali previsti alla lettera a) del medesimo articolo, che recita: “[...] qualora la riduzione della potenza in immissione richiesta sia al più pari al minimo tra il 10% della potenza precedentemente richiesta in immissione e 100 kW, tale riduzione non si configura come una modifica del preventivo.”* ed evidenzia *“quanto riportato alla successiva lettera b): “In tutti gli altri casi, il richiedente è tenuto a richiedere una modifica del preventivo secondo quanto previsto dai commi 7.5, 7.8, 19.5 e 19.8.”;*
36. e-distribuzione ribadisce che *“...ai sensi dell'art. 40.11 del TICA, la pratica di connessione è da considerarsi decaduta per violazione dell'art. 9.3, in quanto il richiedente non ha trasmesso, entro i termini previsti, la comunicazione attestante l'avvio dell'iter autorizzativo relativo al procedimento unico di cui al D. Lgs. n. 387/2003.”;*
37. pertanto, il gestore ritiene *“di aver agito nel pieno rispetto della normativa di riferimento”* ribadendo la legittimità della propria condotta.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

38. Il *thema decidendum* della presente controversia verte sullo stabilire se il gestore, con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 327483166, abbia correttamente o meno espresso il diniego alla modifica del preventivo per la connessione presentata dal reclamante in data 8 gennaio 2025 ai sensi del comma 7.8 del TICA;
39. al riguardo si premette che, come previsto dal comma 7.8ter del TICA, il richiedente, per ogni singola richiesta di connessione, può complessivamente presentare, anche nell'ambito di una sola istanza, non più di due richieste di modifica del preventivo per la connessione ai sensi dei commi 7.5 e 7.8 del TICA, indipendentemente dal tipo di modifica richiesta, al netto delle casistiche per le quali non trova applicazione il limite delle due richieste di modifica del preventivo per la connessione previste dal medesimo comma 7.8ter del TICA;
40. ciò premesso, nel corso dell'istruttoria è emerso che il reclamante ha presentato al gestore quattro richieste di modifica del preventivo per la connessione identificato con codice di rintracciabilità 327483166, relative a:
 - a) individuazione di un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi quale riferimento per la determinazione della nuova STMG e

riduzione del valore della potenza in immissione richiesta. Tale richiesta di modifica del preventivo per la connessione è stata trasmessa ai sensi del comma 7.5 del TICA;

- b) modifica del valore della potenza in immissione richiesta per un valore pari a 101 kW (da 6.000 kW a 5.899 kW). Tale richiesta di modifica del preventivo per la connessione è stata trasmessa ai sensi del comma 7.8 del TICA e tale richiesta di modifica del preventivo per la connessione non rispetta le condizioni previste dal comma 40.7, lettera a), del TICA;
- c) ulteriore modifica del valore della potenza in immissione richiesta per un valore pari a 110 kW (da 5.899 kW a 5.789 kW). Tale richiesta di modifica del preventivo per la connessione è stata trasmessa ai sensi del comma 7.8 del TICA e tale richiesta di modifica del preventivo per la connessione non rispetta le condizioni previste dal comma 40.7, lettera a), del TICA;
- d) modifica delle particelle catastali interessate dal progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto. Tale richiesta di modifica del preventivo per la connessione è stata trasmessa ai sensi del comma 7.8 del TICA.

41. Pertanto, in linea con la decisione assunta con la deliberazione 279/2024/E/eel - da cui non vi è motivo per discostarsi - sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni precedentemente descritte, il reclamo risulta infondato, avendo il gestore correttamente espresso il diniego di accogliere la citata richiesta di modifica del preventivo a causa del superamento del limite massimo di modifiche del preventivo per la connessione previsto per la medesima pratica di connessione dal comma 7.8^{ter} del TICA;

42. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da REN 154 S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 327483166;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

16 settembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini